AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO

IL DIRETTORE DEL 2° SETTORE
"Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino"
Ai sensi del decreto del Sindaco n. 12 del 22/02/2016
Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000

Art. 1 - Oggetto

Il presente avviso - in esecuzione della determina n. 876 del 15/11/2017 e nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, pubblicità, trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione - è finalizzato alla formazione di un elenco di professionisti appartenenti agli ordini professionali degli avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa legale del Comune di Campi Bisenzio nei giudizi avanti alle Autorità Giudiziarie, nel periodo necessario alla costituzione dell'Avvocatura interna e, successivamente, nei casi disciplinati dall' articolo 15, comma 2 del Regolamento per la disciplina degli incarichi legali e dell'Avvocatura Comunale.

L'elenco è costituito da tre sezioni: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, all'interno delle quali saranno inseriti i professionisti, con indicazione di eventuali specializzazioni nelle suddette materie.

Art. 2 - Requisiti

Possono presentare domanda di iscrizione nell'elenco gli avvocati regolarmente iscritti all'Albo Professionale del libero Foro di appartenenza, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritti all'Albo professionale ed in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
- capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- insussistenza/assenza di condanne penali ostative al patrocinio;
- insussistenza/assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
- insussistenza/assenza di condizioni di incompatibilità, di inconferibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente, come previsto dall'ordinamento giuridico nonché dal Codice Deontologico Forense;
- insussistenza di incarichi professionali di difesa in controversie e/o giudizi instaurati avverso l'ente nel corso degli ultimi tre anni;
- aver stipulato idonea polizza assicurativa professionale.

Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere autocertificato al momento della istanza di iscrizione nell'elenco e confermato al momento di conferimento dell'incarico.

Art. 3 - Presentazione delle domande

Le domande di iscrizione nell'elenco dovranno pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, e precisamente entro il **19 DICEMBRE 2017**; potranno essere trasmesse esclusivamente mediante posta elettronica certificata da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it.

Nella richiesta di iscrizione all'elenco, predisposta secondo l'apposito modulo accluso al presente avviso e

pubblicato sul sito, dovrà essere necessariamente esplicitata la sezione in cui si chiede di essere iscritti nonché allegata la seguente documentazione:

1) *curriculum vitae*, dal quale emerga la specializzazione in determinate materie del diritto, che dovrà altresì essere specificata nella predetta richiesta;

2) copia di un documento di identità in corso di validità;

La richiesta di iscrizione contiene dichiarazione di accettazione di tutte le clausole del presente avviso, la presa visione del Regolamento per la disciplina degli incarichi legali e dell'Avvocatura Comunale nonché del *fac-simile* del disciplinare di incarico.

Nel caso di studi associati, la richiesta di iscrizione dovrà espressamente indicare le generalità degli associati e dovranno essere allegati i *curricula vitae* redatti e sottoscritti da tutti gli associati che ne fanno parte.

La domanda di iscrizione con i relativi documenti allegati dovrà essere trasmessa in un unico invio tramite PEC in formato pdf, contenente la scansione con firma autografa, oppure con firma digitale.

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per eventuali disguidi e/o ritardi per malfunzionamento della rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione e nel curriculum hanno valore di autocertificazione; pertanto in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 nonché le conseguenze di cui all'art. 75 del DPR 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera).

Art. 4 - Elenco

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Direttore competente procederà a formare l'elenco in ordine alfabetico. L'elenco sarà suddiviso per sezioni e relative specializzazioni.

La composizione dell'elenco verrà approvata con determina del Direttore competente.

L'elenco avrà durata quadriennale e sarà aggiornato con cadenza annuale; l'aggiornamento potrà riguardare sia nuovi inserimenti, sia aggiornamenti dei dati dei soggetti già inseriti.

L'iscrizione nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'ente, né l'attribuzione di alcun diritto in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

Il Direttore competente può disporre la cancellazione dall'elenco nei casi in cui i professionisti:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'elenco;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano responsabili di gravi inadempienze.

Art. 5 - Affidamento degli incarichi

La scelta del professionista è autorizzata con delibera di Giunta Comunale e viene effettuata assicurando il rispetto del principio di rotazione nonché osservando i criteri previsti dall'art. 19 del Regolamento per la disciplina degli incarichi legali e dell'Avvocatura Comunale.

Nel rispetto del predetto articolo del Regolamento, ai fini del conferimento dell'incarico, il Direttore competente provvede a richiedere preventivo di spesa ad almeno tre professionisti iscritti nell'elenco,

individuati secondo i criteri di cui sopra e nel rispetto del principio di rotazione.

Il Direttore competente, sulla base dei predetti criteri, propone il nominativo del professionista individuato alla Giunta Comunale per l'autorizzazione alla costituzione in giudizio.

Ai fini dell'espletamento dell'incarico il professionista affidatario sarà chiamato a rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'insussistenza di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi con l'Ente.

Gli incarichi conferiti saranno regolati dall'apposito disciplinare, il cui *fac-simile* è stato approvato con determinazione n. 876 del 15/11/2017 ed allegato al presente avviso.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 i dati personali forniti o comunque acquisiti con le domande di iscrizione saranno raccolti per le finalità di formazione e tenuta dell'elenco e saranno trattati - anche tramite procedure informatiche - per le finalità inerenti alla gestione dell'elenco nonché dell'incarico eventualmente conferito.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'iscrizione nell'elenco.

Art. 7 – Disposizioni finali

Il presente avviso viene pubblicato, unitamente allo schema di disciplinare, fino alla scadenza del giorno 19 dicembre 2017 nella home page della rete civica del Comune di Campi Bisenzio e ne viene trasmessa copia alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.

Responsabile della presente procedura è la signora Lucia Fiaschi, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.

Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi ai Servizi Legali - Settore "Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino" del Comune di Campi Bisenzio, Piazza Lanciotto Ballerini n. 9, contattando i numeri telefonici : 055 8959215 – 412 – 654, il lunedì e mercoledì dalle 09,00 alle 13,00 ed il giovedì dalle 15,30 alle 18,15.

Il Direttore del 2° Settore
"Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino"
Lucia Fiaschi

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"